

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## COMMISSIONE SPECIALE

PER LA RATIFICA  
DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI  
NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DEL 9 MAGGIO 1951

(43<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

### INDICE

#### Disegni di legge:

(Seguito della discussione e approvazione)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1596, concernente la concessione di un contributo statale nella spesa per la costruzione dell'acquedotto dell'Alta Irpinia »  
**(N. 1390)** (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 600 e <i>passim</i>
RICCIO, <i>relatore</i> . . . . .	600 e <i>passim</i>
RIZZO Giambattista . . . . .	600 e <i>passim</i>
ZOTTA . . . . .	600, 602, 603
RIZZO Domenico . . . . .	601, 606
CERICA . . . . .	601
BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	602, 610
FERRARI . . . . .	604, 606
BOSCO . . . . .	605, 607, 611
DE PIETRO . . . . .	605, 607
GIARDINA . . . . .	605

VARALDO . . . . .	Pag. 606, 609
JANNUZZI . . . . .	607, 611, 612
LEPORE . . . . .	607, 608
CARBONI . . . . .	610, 611

« Ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, n. 1510: " Riorganizzazione dei servizi di polizia stradale " » **(N.1434)** (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	613, 614
BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	614, 615, 618
PALERMO . . . . .	615, 618
LEPORE . . . . .	615, 617
BOSCO . . . . .	615, 616
CERICA . . . . .	616, 617
JANNUZZI, <i>relatore</i> . . . . .	617, 618, 619
DE PIETRO . . . . .	618
RIZZO Giambattista . . . . .	618
RIZZO Domenico . . . . .	618, 619

La riunione ha inizio alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Boccassi, Bosco, Canaletti Gaudenti, Carboni, Cerica, De Pietro, Ferrabino, Ferrari, Focaccia, Gasparotto, Giardina, Giua, Jannelli, Jannuzzi, Labriola, Palermo, Parri, Pezzini, Reale Eugenio, Riccio, Rizzo Domenico, Rizzo Giambattista, Salomone, Spezzano e Varaldo.

È presente, altresì, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento, il senatore Zotta in sostituzione del senatore Boggiano Pico.

Intervengono alla riunione il senatore Bubbio, Sottosegretario di Stato per l'interno, e il senatore Vischia, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:** « **Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1596, concernente la concessione di un contributo statale nella spesa per la costruzione dell'acquedotto dell'Alta Irpinia** » (N. 1390) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « **Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1596, concernente la concessione di un contributo statale nella spesa per la costruzione dell'acquedotto dell'Alta Irpinia** ».

Comunico alla Commissione che il senatore Sanna Randaccio mi ha inviato una lettera con la quale, nel farmi presente che improrogabili impegni lo costringono a non poter partecipare alla presente riunione, mi prega di rendermi interprete presso la Commissione del suo desiderio di essere presente alla votazione del disegno di legge, che chiede sia rinviata al pomeriggio di oggi.

Naturalmente, occorrerebbe rinviare il seguito della discussione, perchè non sarebbe possibile discutere sugli emendamenti che sono stati proposti lasciandone in sospeso l'approvazione. Pertanto, semprechè non vi siano osservazioni in contrario, rinvierei la trattazione del disegno di legge al pomeriggio.

RICCIO, *relatore*. Quale relatore, nella scorsa riunione non mi opposi alla richiesta di rinvio avanzata dall'onorevole Sanna Randaccio. Ricordo però che il senatore Giua ebbe a sollevare, a proposito di quella richiesta, una questione di principio. Ora, a me pare, anche in considerazione del fatto che il disegno di legge è già stato iscritto innumerevoli volte all'ordine del giorno e che innumerevoli volte è stato rinviato per un riguardo alla persona dell'onorevole Sanna Randaccio, che non sia conveniente aderire ad una ennesima richiesta di sospensiva, tanto più che in seno alla Sottocommissione incaricata di elaborare le modificazioni da apportare al disegno di legge l'onorevole Sanna Randaccio fu sostituito dall'onorevole Rizzo Giambattista, il quale è presente e potrà svolgere anche quelle tesi e quelle obiezioni che

avrebbe potuto avanzare il senatore Sanna Randaccio.

RIZZO GIAMBATTISTA. Vorrei innanzi tutto richiamare l'attenzione della Commissione, facendo appello alla cortesia dell'onorevole Presidente e dell'onorevole relatore, sulla opportunità di esaudire il desiderio del collega Sanna Randaccio. Vero è che si sono già avuti vari rinvii, ma ciò si deve imputare ad un motivo purtroppo non lieto, cioè alla lunga malattia che ha colpito l'onorevole Sanna Randaccio. Faccio presente, onorevoli colleghi, che il rinvio richiesto si limita ad una mezza giornata; e noi sappiamo quante volte, per aderire a desideri e a sollecitazioni di colleghi, abbiamo rinviato la discussione di disegni di legge in esame, oltrepassando anche il termine di una settimana o addirittura di un mese. Non vedo dunque per quale ragione non si dovrebbe aderire alla richiesta avanzata alla Commissione.

ZOTTA. La richiesta di rinvio formulata dall'onorevole Sanna Randaccio mi pone in imbarazzo, non solo perchè sono proprio gli emendamenti da me proposti che hanno provocato il prolungarsi della discussione fino ad oggi, ma soprattutto perchè io sono iscritto a parlare nella seduta odierna dell'Assemblea. Ora, poichè io sono il secondo nell'elenco degli iscritti a parlare, potrebbe avvenire che chi in tale elenco mi precede rinunziasse alla parola; in tal caso, se non fossi presente, verrei dichiarato decaduto, come già mi è accaduto altra volta. Stando così le cose, debbo chiedere a quale ora la riunione verrebbe rinviata. Per quanto mi concerne, proporrei di fissare un'ora tale da permettermi di intervenire prima nel dibattito che si svolge in Assemblea e di partecipare successivamente ai lavori della Commissione.

D'altro canto, mi pare che debba sorgere questa preoccupazione: possiamo tenere l'intera Commissione legata ad una vicenda personale? La risposta a questo quesito la rimetto a voi, perchè, se io stesso rispondessi, mi sembrerebbe di peccare di indiscrezione.

RICCIO, *relatore*. Debbo esplicitamente dichiarare che, se si reputasse di dover rinviare ulteriormente la discussione, io rinuncierei alla relazione sul disegno di legge. Un ulteriore differimento, a mio parere, rappresenterebbe davvero una mancanza di riguardo verso la Commissione, specie dopo la eccezione di carat-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

43ª RIUNIONE (9 maggio 1951)

tere generale sollevata dall'onorevole Giua nella scorsa seduta.

**RIZZO DOMENICO.** Vero è che l'onorevole Giua ebbe a sollevare una questione pregiudiziale, ma ad essa poi rinunciò, aderendo, in definitiva, alla richiesta dell'onorevole Sanna Randaccio. Ritengo quindi che, anche in questo caso, qualora si giungesse ad una conciliazione degli opposti punti di vista, l'onorevole Giua non avrebbe motivo di dolersi se la discussione venisse ulteriormente differita.

**CERICA.** Debbo ricordare agli onorevoli colleghi che nella seduta pomeridiana di oggi verranno discusse in Aula le leggi sul riarmo, le quali rivestono un interesse enorme per il Paese. Ora, che giudizio deve dare il Paese quando vede che l'Aula del Senato, mentre si dibattono argomenti di tanta portata, è deserta? Ieri sera erano presenti in Aula ventidue senatori! Ciò è mortificante per il Senato ed è mortificante per il popolo italiano. Ritengo quindi che si debba escludere ogni contemporaneità tra la riunione della Commissione e la seduta dell'Assemblea, perchè penso che impedire, attraverso la convocazione della Commissione, che i componenti di essa partecipino ai lavori dell'Assemblea non sia opportuno.

Per queste considerazioni sono nettamente contrario al rinvio della discussione.

**PRESIDENTE.** Poichè vi è contrasto sulla richiesta del senatore Sanna Randaccio, pongo in votazione il rinvio della discussione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvato).*

Passiamo allora all'esame dell'articolo unico del disegno di legge, che porrò ai voti per parti separate.

Do lettura del principio dell'articolo unico e del primo capoverso, che concerne la modificazione introdotta dalla Camera dei deputati nell'articolo 1 del decreto legislativo:

#### *Articolo unico.*

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1596, è ratificato con le seguenti modificazioni:

*A. t. 1.* — Dopo le parole « e Vallata » sono sopresse le parole « i quali a tale scopo si sono riuniti in consorzio ».

Chi approva questa parte dell'articolo unico è pregato di alzarsi.

*(E approvata).*

Passiamo alla parte dell'articolo unico relativa all'articolo aggiuntivo 1-bis che la Camera dei deputati ha introdotto nel decreto legislativo:

*Art. 1-bis (nuovo).* — Il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, di cui all'articolo 1 del regio decreto 9 aprile 1931, n. 334, è composto:

a) dal Presidente e da due Vice Presidenti nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri;

b) di due membri, uno tecnico ed uno amministrativo, nominati dal Ministro dei lavori pubblici;

c) di un membro nominato dal Ministro dell'interno;

d) di un membro nominato dal Ministro dell'agricoltura e foreste;

e) di un membro nominato dal Ministro del tesoro;

f) dei rappresentanti delle cinque Amministrazioni provinciali della Puglia;

g) dei rappresentanti delle due Amministrazioni provinciali della Lucania;

h) del rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Avellino.

L'onorevole relatore, a nome della Sottocommissione, propone di sopprimere nella lettera a) le parole « e da due Vice Presidenti » e di inserire, dopo la lettera a), la seguente lettera a-bis « di due Vice Presidenti »:

Propone, inoltre, di aggiungere alla lettera h), le seguenti parole: « che sia cittadino di uno dei Comuni serviti dall'Acquedotto ».

Propone, infine di aggiungere i seguenti commi:

« I Vice Presidenti sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno, l'uno fra i rappresentanti delle amministrazioni provinciali della Puglia e l'altro tra quelli della Lucania. »

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

43ª RIUNIONE (9 maggio 1951)

« Il quinto comma dell'articolo 1 del regio decreto 9 aprile 1931, n. 334, è soppresso ».

RIZZO GIAMBATTISTA. Debbo osservare, anzitutto, a meno che il Sottosegretario per l'interno non sia presente proprio per discutere questo disegno di legge, che non sono presenti nè il Ministro, nè il Sottosegretario ai lavori pubblici. Ora, io penso che la discussione debba svolgersi necessariamente in contraddittorio con il Governo, poichè noi possiamo arrivare alla conclusione di sconvolgere l'ordinamento di un ente pubblico il quale vive, per una percentuale altissima, di contributi dello Stato. Invero, noi possiamo alterare il principio di organizzazione prevista dal decreto legislativo, secondo cui il Presidente ed il Vice Presidente debbono avere la stessa fonte dei poteri, cioè debbono essere entrambi nominati dal Governo. Ora, all'origine governativa del Presidente, la quale verrebbe mantenuta, si vorrebbe contrapporre una origine elettiva dei due Vice Presidenti. Così stando le cose, io ritengo che, poichè viene radicalmente alterata la struttura dell'Ente in relazione coi fini che esso deve raggiungere e soprattutto in relazione con il suo finanziamento, sia necessario che il Governo sia presente alla discussione e precisi il proprio punto di vista.

Sarei anche d'avviso di richiedere il parere della Commissione di finanze e tesoro, poichè, alterando la struttura dell'Ente e accordando altre agevolazioni finanziarie, viene a porsi un problema di tutela del pubblico Erario che deve essere valutato dalla competente Commissione.

PRESIDENTE. Le osservazioni dell'onorevole Rizzo Giambattista avrebbero dovuto più opportunamente essere fatte prima che si passasse alla votazione dell'articolo unico, dato anche che finora abbiamo discusso in assenza del rappresentante del Ministero dei lavori pubblici. Ad ogni modo, faccio osservare all'onorevole Rizzo che il Governo è rappresentato, essendo presente il Sottosegretario di Stato per l'interno.

Quanto poi alla richiesta del parere della Commissione di finanze e tesoro, ritengo che tale parere non sia necessario.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Poichè questo disegno di legge non era,

naturalmente, fra gli argomenti che mi attendevo di dover trattare nella presente riunione della Commissione, temo di non essere in grado di dare tutti quei chiarimenti che possano essere richiesti nel corso della discussione e di non poter esprimere il punto di vista del Ministero competente.

RICCIO, *relatore*. A mio parere, non è necessario nè sospendere la discussione del disegno di legge per consentire che ad essa partecipi il rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, nè richiedere il parere della Commissione di finanze e tesoro.

Non ritengo opportuno il rinvio alla Commissione di finanze e tesoro poichè le modificazioni apportate al decreto legislativo dalla Camera e quelle proposte dalla nostra Sottocommissione non sono per nulla di natura tale da alterare l'entità dell'impegno finanziario dello Stato.

Quanto, poi, alla richiesta che sia presente il rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, faccio presente che il rappresentante di quella Amministrazione ha già presenziato alla discussione generale che si è svolta su questo disegno di legge; ed appunto in sede di discussione generale la Commissione ha già sostanzialmente approvato il principio che, essendo ora le Amministrazioni provinciali elettive, i rappresentanti di tali Amministrazioni in seno al Consiglio d'amministrazione dell'Ente non possono più, logicamente, essere nominati dal Governo, come avveniva quando gli organi provinciali non erano elettivi, ma debbono essere nominati dalle stesse Amministrazioni liberamente elette.

ZOTTA. Vorrei sapere dal collega Rizzo Giambattista se egli pone una questione di legittimità o soltanto di opportunità. Se si tratta di una questione di legittimità, debbo dire che la tesi dell'onorevole Rizzo mi pare infondata, perchè la presenza del rappresentante del Governo non è obbligatoria, almeno secondo la prassi costantemente seguita dalla Commissione di finanze e tesoro, di cui faccio parte, nel cui seno si è sempre discusso, in sede deliberante, in assenza del Governo; ed io penso che la medesima prassi sia seguita dalle altre Commissioni.

Se, invece, si tratta di una questione di opportunità, osservo che soltanto il rappresen-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

43ª RIUNIONE (9 maggio 1951)

tante del Governo può essere competente a sentire e a vagliare tale opportunità; e il rappresentante del Governo, invitato a tempo debito, non ha ritenuto di essere presente a questa discussione.

PRESIDENTE. Se l'onorevole Rizzo formulerà una proposta formale, io la metterò senz'altro ai voti.

RIZZO GIAMBATTISTA. Rilevo che questa non è materia di voto, ma semplicemente di principio. Dell'esame di questo disegno di legge noi siamo investiti in sede legislativa; ebbene, come è stato confermato con una giurisprudenza parlamentare che in sede di Assemblea plenaria non ha avuto mai smentite, qualora un Senatore o un Deputato richieda che il Governo si pronunzi su un disegno di legge che sia all'esame dell'Assemblea plenaria, la presenza del rappresentante del Governo diventa indispensabile. Allo stesso modo ritengo che, qualora un componente di una Commissione in sede legislativa richieda che prima della votazione si conosca l'avviso del Governo, il Governo debba essere necessariamente presente.

Esprimo quindi il mio desiderio che il Ministro dei lavori pubblici manifesti la sua opinione sugli emendamenti che sono stati presentati.

RICCIO, *relatore*. Sono contrario al punto di vista testè espresso dal collega Rizzo.

A me pare che la Commissione, in sede deliberante, possa richiedere la presenza del rappresentante del Governo, ma che tale intervento non sia indispensabile; nè, a mio avviso, la richiesta di un solo membro impone alla Commissione di sentire necessariamente il parere del Governo. D'altra parte, poichè sono qui presenti altri due rappresentanti del Governo, sotto il profilo della responsabilità a me pare che non occorra richiedere la presenza del rappresentante del Ministero competente.

PRESIDENTE. Dal momento che l'onorevole Rizzo non ha presentato una formale proposta di rinvio, ma ha fatto, in sostanza, appello ai poteri del Presidente, è a me che spetta decidere.

Trattasi di una questione di applicazione del Regolamento. Ricordo quindi che l'articolo 38 del Regolamento stabilisce: « I membri del Governo, anche se non fanno parte del Senato, hanno diritto e, se richiesti, hanno obbligo di assistere alle sedute ». Ora, il fatto che il rap-

presentante del Ministero dei lavori pubblici, tempestivamente avvertito dalla Presidenza della Commissione, non abbia ritenuto di esercitare tale suo diritto non può impedire alla Commissione di proseguire i suoi lavori. D'altra parte, se la Commissione non richiede che intervenga il rappresentante del Governo in persona del Ministro competente, non è possibile sospendere la discussione del disegno di legge. Occorre quindi procedere all'esame dell'emendamento proposto dalla Sottocommissione all'articolo 1-*bis* del decreto legislativo.

RICCIO, *relatore*. La prima modificazione proposta riguarda la nomina dei Vice Presidenti dell'Ente. Osservo, anzitutto, che già la Camera dei deputati aveva elevato da uno a due il numero dei Vice Presidenti. Ora, poichè, come ho già detto, le Amministrazioni provinciali prossimamente saranno ricostituite su basi elettive, si è manifestata l'esigenza che i due Vice Presidenti siano scelti dalle Amministrazioni provinciali liberamente elette; a questa esigenza intende soddisfare la prima modifica proposta. Inoltre si è ritenuto che uno dei due Vice Presidenti debba rappresentare gli interessi della Lucania e debba quindi essere scelto tra i rappresentanti delle due amministrazioni provinciali della Lucania. A questa seconda esigenza va incontro il primo dei due commi aggiuntivi proposti.

Una ulteriore modificazione riguarda il rappresentante dell'amministrazione provinciale di Avellino. Si è infatti osservato che, non essendo tutti i Comuni della provincia di Avellino interessati all'Acquedotto, è opportuno che il rappresentante dell'amministrazione provinciale di Avellino sia prescelto fra i cittadini di uno dei Comuni serviti dall'Acquedotto.

Sono queste le modificazioni proposte dalla Sottocommissione all'unanimità, fatta eccezione per il parere contrario dell'onorevole Rizzo Giambattista.

PRESIDENTE. Avverto che l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ha proposto di includere tra i membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente un rappresentante dell'Alto Commissariato stesso. Dopo la lettera c) dovrebbe quindi essere inserita la seguente: « di un membro nominato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica ».

RICCIO, *relatore*. Su questa proposta non sono sorti dissensi in seno alla Sottocommissione, la quale ha ritenuto, all'unanimità, che la proposta stessa potesse essere accettata.

FERRARI. Desidererei conoscere il motivo per cui si propone che i Vice Presidenti dell'Ente siano due.

PRESIDENTE. La modifica è suggerita dall'opportunità di assicurare un rappresentante in seno al Consiglio anche alle amministrazioni provinciali della Lucania oltre che a quelle della Puglia.

RIZZO GIAMBATTISTA. Mi sia consentito anzitutto di rilevare che il disegno di legge che noi stiamo esaminando ha avuto un *iter* alquanto singolare e che (come ricordava l'onorevole Sanna Randaccio in una precedente seduta) oltre l'aspetto esteriore del problema che viene oggi sottoposto all'esame della Commissione, e che si risolve negli emendamenti che sono stati proposti, vi è un altro aspetto, che egli definiva « sottofondo »; aspetto che, per non portare la questione su una base personalistica, si è ritenuto di dover tacere e che forse sarà opportuno continuare a tacere.

Dinanzi alla Commissione di ratifica della Camera si volle affermare la pubblica necessità di dare ad una determinata regione (la Lucania) la possibilità di far valere particolari interessi anche attraverso il Vice Presidente. Ora, noi tutti sappiamo che gli enti pubblici hanno normalmente un Presidente, il quale, oltre a presiedere quel collegio che si chiama Consiglio di amministrazione, qualche volta ha poteri anche propri ed autonomi, ed un Vice Presidente, il quale ha, da un canto, funzioni vicarie (cioè sostituisce il Presidente) e, dall'altro, può avere funzioni delegate o addirittura funzioni proprie. Di regola, poi, la figura della doppia vice presidenza non viene considerata. In proposito, però, poichè la nostra opposizione (cioè l'opposizione di coloro che non erano del tutto convinti della opportunità di giungere all'istituto della doppia vice presidenza) poteva sembrare pregiudiziale e tale da menomare eventualmente gli interessi di una regione delle cui esigenze non possiamo non preoccuparci, cioè la regione lucana, io ed altri colleghi non abbiamo opposto particolari obiezioni a che fosse nominato un secondo Vice Presidente.

A questo punto si poneva tuttavia il quesito del procedimento con cui arrivare alla nomina del Vice Presidente o dei due Vice Presidenti. Ed in proposito si è giunti alla conseguenza che io ho sostenuto e continuo a sostenere il Governo in una sua facoltà, mentre il relatore ed altri colleghi, che pure appartengono al partito di maggioranza, ritengono di non potere in questo caso concedere la fiducia al Governo, che non sarebbe in grado di bene scegliere i due Vice Presidenti.

A parte ciò, onorevoli colleghi, io debbo richiamare la vostra attenzione sulla posizione del Vice Presidente di un ente pubblico. Perchè l'ente pubblico possa raggiungere i suoi fini, è necessario che il Consiglio di amministrazione, in cui pure possono trovare espressione diversi interessi, abbia un *idem sentire*, diretto a far raggiungere nel migliore dei modi i fini prescritti all'ente. Ora, tanto più questo *idem sentire*, questa possibilità di lavoro concorde deve valere per il Presidente ed il Vice Presidente, poichè essi in sostanza si presentano in certi casi come una unica figura, tendente appunto a far volere e a far agire l'ente. Non si potrebbe, infatti, concepire uno stato permanente di dissidio tra il Presidente e il Vice Presidente, non foss'altro perchè il Vice Presidente ha funzioni vicarie, sostituendo il Presidente in caso di assenza o di impedimento; e sarebbe veramente singolare che egli si servisse di tale sostituzione nelle funzioni del Presidente per sconvolgere l'indirizzo che eventualmente il Presidente avesse dato all'attività dell'ente.

Da quando ho detto mi pare scaturisca evidente la necessità che Presidente e Vice Presidenti — dico Vice Presidenti, perchè ho già dichiarato che noi abbiamo accettato la doppia vice presidenza — derivino il loro potere dalla stessa fonte. Cosicchè io, in ipotesi, mi sarei potuto adattare all'idea che, in relazione con la pretesa necessità di apprezzare più direttamente determinate istanze e determinati interessi delle popolazioni, presidenza e vice presidenze fossero diventate cariche elettive. Invece, secondo la proposta del relatore, noi verremmo a mantenere la nomina governativa per il Presidente, mentre i Vice Presidenti dovrebbero trarre da altra fonte i loro poteri, cioè dovrebbero essere eletti dal Consiglio di ammi-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

43ª RIUNIONE (9 maggio 1951)

nistrazione tra i designati dalle amministrazioni provinciali della Puglia l'uno, della Lucania l'altro. Ritengo che questa sia una incongruenza su cui la Commissione debba seriamente meditare.

Peraltro è opportuno che l'Ente, per quanto riguarda le vice presidenze, rompa ogni contatto con lo Stato, che per la maggior parte provvede al finanziamento delle opere? Nel decreto legislativo si parla di un finanziamento al 70 per cento e si prevedono altre possibilità ancora più vantaggiose; e perciò io ho motivo di ritenere che il Ministro o il Sottosegretario, se presenti, avrebbero opposto che non è conveniente una difformità nella nomina del Presidente e dei due Vice Presidenti e che lo Stato deve essere tutelato sotto ogni aspetto della organizzazione dell'Ente.

**RICCIO, relatore.** Credo che queste argomentazioni non abbiano valore. Infatti, quando il decreto che viene sottoposto alla nostra ratifica fu emanato e, cioè l'8 novembre 1947, le Amministrazioni provinciali non erano elettive. Oggi invece sono elettive: ecco perchè a diversa situazione diverso regolamento.

Il senatore Rizzo ha poi voluto cogliere una contraddizione tra le fonti dei poteri cui attingerebbero il Presidente e i Vice Presidenti. Faccio presente che nell'Ente per lo sviluppo e la trasformazione delle Puglie e della Lucania, il quale ha molti compiti che interferiscono con quelli dell'Acquedotto, il Presidente è di nomina ministeriale, mentre i Vice Presidenti sono elettivi. Abbiamo, dunque, anche un precedente legislativo che è in favore della tesi sostenuta dalla Sottocommissione.

**BOSCO.** Se si ammette — come anche il senatore Rizzo Giambattista ha fatto — l'opportunità di un secondo Vice Presidente per dare una rappresentanza agli interessi della Lucania, mi pare che non si possa prescindere, nella nomina dei due Vice Presidenti, dalla rappresentanza regionale ed elettiva.

Quanto alla disparità tra la fonte dei poteri dei Vice Presidenti e quella dei poteri del Presidente, in quanto questo continuerebbe ad essere nominato dal Presidente della Repubblica, non solo v'è da rilevare quanto ha già fatto osservare l'onorevole Riccio, e cioè che esiste già, nella stessa regione, un altro ente, analogo all'Ente per l'acquedotto pugliese, che pre-

senta questa situazione, ma v'è da dire che tale diversità di origine fra il Presidente e i Vice Presidenti è indispensabile, dovendosi contemperare l'esigenza di rappresentare gli interessi regionali della Puglia e della Lucania con la necessità di tener conto della natura specifica di ente pubblico statale rivestita dall'Acquedotto. Se il 70 per cento delle spese è a carico dello Stato, bisogna che il Governo nomini direttamente il Presidente, che è quello che dà l'indirizzo all'Ente. Il sistema proposto dalla Sottocommissione, pertanto, non è meritevole di critica, ma di elogio.

**DE PIETRO.** Ho partecipato scarsamente alla discussione di questo disegno di legge, ma ho ascoltato con la dovuta deferenza le argomentazioni del relatore e dell'onorevole Rizzo Giambattista. A quest'ultimo mi permetto di far osservare che le sue preoccupazioni possono essere superate, perchè accogliendo l'emendamento proposto dalla Sottocommissione la situazione non cambia. Infatti, secondo l'articolo 1-bis approvato dalla Camera, è il Presidente della Repubblica che nomina il Presidente e i due Vice Presidenti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri. Secondo la proposta della Sottocommissione, i due Vice Presidenti sono eletti, nel proprio seno, dal Consiglio di amministrazione, del quale — non bisogna dimenticarlo — fanno parte cinque membri di nomina ministeriale. Sicchè è chiaro che la situazione, sotto il profilo prospettato dal senatore Rizzo, finirà col rimanere immutata.

**RIZZO GIAMBATTISTA.** Ma gli eleggibili sono limitati!

**GIARDINA.** L'onorevole Rizzo Giambattista ha prospettato un eventuale conflitto fra Presidente e Vice Presidenti, qualora questi fossero di nomina elettiva. Un conflitto di indirizzo, però, non può verificarsi, in quanto l'indirizzo dell'Ente non è stabilito dal Presidente, ma dal Consiglio di amministrazione, conformemente allo statuto dell'Ente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione il principio dell'articolo 1-bis del decreto legislativo e la lettera a) con la modificazione proposta dal relatore. Ne do nuovamente lettura:

« Il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, di cui al-

l'articolo 1 del regio decreto 9 aprile 1931, n. 334, è composto:

a) del Presidente, nominato con decreto dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri; ».

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Come ho già detto, il relatore propone di inserire, dopo la lettera a), la seguente lettera a-bis): « di due Vice Presidenti; ».

RIZZO DOMENICO. Mi pare che, secondo il decreto del 1931, il Consiglio di amministrazione dell'Ente per l'acquedotto pugliese sia costituito in maniera che i membri rappresentanti gli interessi locali siano di pari numero rispetto a quelli che rappresentano gli interessi statali. Ora, se aumentiamo da uno a due il numero dei Vice Presidenti, la proporzione viene modificata.

RICCIO, *relatore*. In base al decreto 9 aprile 1931, la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente per l'acquedotto pugliese era tale per cui i rappresentanti del centro erano sette e quelli della periferia sei. Adesso, con le modificazioni in discussione, abbiamo questa proporzione: sette rappresentanti del centro e otto della periferia. Per la Giunta — secondo la composizione proposta dalla Sottocommissione con l'articolo 1-ter — si ha la proporzione di tre a due, per cui i rappresentanti del centro sono in prevalenza.

PRESIDENTE. In seguito alle modificazioni di cui si discute, nel Consiglio di amministrazione si avrebbe una prevalenza dei rappresentanti della periferia su quelli del centro, mentre nella Giunta la situazione sarebbe inversa. Ciò posto, quali sono le conclusioni cui arriva il senatore Rizzo Domenico?

RIZZO DOMENICO. Se si dovesse seguire il criterio di dare, in seno al Consiglio di amministrazione, la prevalenza ai rappresentanti periferici rispetto a quelli centrali, vorrei che lo stesso criterio fosse adottato anche nella composizione della Giunta. Altrimenti, che cosa significherebbe concedere la prevalenza ai rappresentanti periferici in seno al Consiglio di amministrazione e non anche in seno alla Giunta?

PRESIDENTE. Della composizione della Giunta permanente si discuterà quando verrà in esame l'articolo 1-ter del decreto legislativo.

VARALDO. Se diciamo che il Consiglio di amministrazione si compone di un Presidente, di due Vice Presidenti, di altri membri di nomina ministeriale e dei rappresentanti delle amministrazioni provinciali della Puglia, della Lucania e di Avellino, menzioniamo due volte i Vice Presidenti, dal momento che questi sono eletti, nel proprio seno, dal Consiglio di amministrazione fra i rappresentanti delle amministrazioni provinciali della Puglia e della Lucania.

PRESIDENTE. Ma ciò è detto nel primo dei due commi aggiuntivi proposti dalla Sottocommissione.

VARALDO. Mi sembra logico che si parli dei Vice Presidenti soltanto in tale comma.

RIZZO GIAMBATTISTA. Il dubbio espresso dal senatore Varaldo mi sembra giustificato.

La questione potrebbe essere risolta in modo semplice: non parlando nell'articolo 1-bis dei Vice Presidenti, il cui modo di elezione potrebbe formare oggetto di un articolo aggiuntivo.

RICCIO, *relatore*. Propongo che la lettera a-bis) sia così modificata:

« a-bis) di due Vice Presidenti, eletti a scrutinio segreto dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno, uno fra i rappresentanti delle amministrazioni provinciali della Puglia e l'altro fra quelli della Lucania; ».

Conseguentemente, ritiro il primo dei due commi aggiuntivi già presentati.

VARALDO. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la lettera a-bis) nel nuovo testo proposto dal relatore.

FERRARI. Mi astengo dalla votazione.

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Quella testè approvata diventa allora lettera b). Conseguentemente le lettere b) e c) dell'articolo 1-bis del decreto legislativo diventano lettere c) e d). Ne do nuovamente lettura:

« c) di due membri, uno tecnico ed uno amministrativo, nominati dal Ministro dei lavori pubblici;



COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

43ª RIUNIONE (9 maggio 1951)

« *d* ) di un membro nominato dal Ministro dell'interno; ».

Le pongo in votazione. Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

A questo punto, come ho già detto, dovrebbe essere inserito, come lettera *e*), l'annunciamiento aggiuntivo proposto dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ed accettato dalla Sottocommissione. Lo rileggo:

« *e* ) di un membro nominato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica; ».

Lo pongo in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora alle lettere *f*) e *g*), già lettere *d*) ed *e*). Le rileggo:

« *f* ) di un membro nominato dal Ministro dell'agricoltura e foreste;

« *g* ) di un membro nominato dal Ministro del tesoro; ».

Le pongo in votazione. Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

Do ora lettura delle lettere *h*) ed *i*), già lettere *f*) e *g*), e della lettera *l*), già lettera *h*), emendata secondo la proposta formulata dal relatore:

« *h* ) dei rappresentanti delle cinque amministrazioni provinciali della Puglia;

« *i* ) dei rappresentanti delle due amministrazioni provinciali della Lucania;

« *l* ) del rappresentante dell'amministrazione provinciale di Avellino, che sia cittadino di uno dei Comuni serviti dall'Acquedotto ».

JANNUZZI. Alla lettera *l*) mi sembrerebbe più esatto dire: « che sia eletto in uno dei Comuni serviti dall'Acquedotto ».

BOSCO. Sarebbe più opportuno dire « nativo » invece di « eletto ».

JANNUZZI. La ragione della mia richiesta è che non è certo che in un'Amministrazione provinciale ci siano nativi dei Comuni di quella Provincia.

DE PIETRO. L'articolo 1-bis dispone che del Consiglio di amministrazione faccia parte

un rappresentante dell'amministrazione provinciale di Avellino. Tutto autorizza a presumere che l'amministrazione provinciale di Avellino nominerà in seno a se stessa il suo rappresentante. Ora, è evidente che l'amministrazione provinciale di Avellino nel procedere a questa elezione cercherà, se lo riterrà opportuno, di nominare un rappresentante di quei Comuni che sono serviti dall'Acquedotto pugliese.

Perciò mi sembra che la specificazione proposta dalla Sottocommissione sia non solo superflua, ma futile.

RICCIO, relatore. A nome della Sottocommissione, debbo innanzi tutto chiarire il motivo della proposta. Si è voluto, poiché la provincia di Avellino non è tutta servita dall'Acquedotto pugliese, evitare che un cittadino di un Comune che non ha nulla a che fare con l'Acquedotto potesse andare a rappresentare le zone interessate all'Acquedotto stesso nel Consiglio di amministrazione dell'Ente. Ed in che modo? Si decise di proporre di limitare la scelta del rappresentante dell'amministrazione provinciale di Avellino tra i cittadini dei Comuni serviti dall'Acquedotto. L'obiezione del senatore Jannuzzi, a mio parere, non ha ragione di essere, quando si ponga mente che le Amministrazioni provinciali non debbono scegliere obbligatoriamente i loro rappresentanti nell'ambito del Consiglio, così come avviene per tutti gli organi elettivi quando non c'è una norma di legge che li obblighi a scegliere i loro rappresentanti nel proprio seno.

Si voleva che la rappresentanza fosse locale e si è proposta l'espressione « che sia cittadino ecc. », ma può anche accettarsi quella di « nativo ». Può sembrare una precisazione eccessiva. In tal caso la Sottocommissione è disposta a rinunciarvi.

JANNUZZI. Mi dispiace di non essere d'accordo con l'onorevole Riccio nell'interpretazione da dare alla rappresentanza dei Consigli provinciali.

Qui si tratta di rappresentanti qualificati, e cioè di appartenenti ai Consigli provinciali.

LEPORE. Io credo che occorra mantenere l'indirizzo dato dalla Sottocommissione.

Nell'Alta Irpinia l'Acquedotto serve nove Comuni, i quali potranno venire a trovarsi in contrasto con gli altri Comuni della Provincia. La provincia di Avellino è servita oggi

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

43ª RIUNIONE (9 maggio 1951)

in parte dall'Acquedotto pugliese e in parte dal Consorzio idrico dell'Alto Casore. È bene quindi che sia determinata la scelta del rappresentante nel Consiglio di amministrazione dell'Ente per l'acquedotto pugliese. Io direi: « che sia designato tra i cittadini dei Comuni dell'Aita Irpina ».

**RIZZO GIAMBATTISTA.** Le osservazioni fatte da alcuni oratori sono inesatte, perchè non hanno tenuto conto che qui non siamo nel campo specifico della tipica rappresentanza, ma nel campo della designazione.

In secondo luogo, mi sembra che si dimostri una sfiducia verso l'amministrazione provinciale di Avellino, poiché si suppone che essa non sia in grado di designare un membro dell'Amministrazione stessa che sappia tutelare l'interesse dei Comuni serviti dall'Acquedotto pugliese.

Peraltro, io sono contrario alla precisazione proposta dal relatore per una questione di principio. Voi sapete che una disposizione che partiva dal presupposto che la tutela di certi interessi locali dovesse essere affidata a coloro che erano nati o residenti in una determinata circoscrizione territoriale è stata discussa davanti ad un alto giudice costituzionale. In quel caso il Governo e molti parlamentari furono dell'avviso che non fosse necessario stabilire il principio che determinati interessi possono essere fatti valere esclusivamente da coloro che si trovano in determinati rapporti con il territorio cui gli interessi medesimi si riferiscono. Ora, nel caso io ritengo che l'interesse di quei Comuni non debba essere necessariamente tutelato da uno « che sia cittadino di uno dei Comuni serviti dall'Acquedotto »; e credo che si possa lasciare benissimo all'amministrazione provinciale di Avellino la facoltà di designare (senza vincoli legislativi) colui cui spetterà il compito di tutelare gli interessi della provincia di Avellino e particolarmente dei Comuni serviti dall'Acquedotto.

**RICCIO, relatore.** Dopo le osservazioni dell'onorevole Rizzo Giambattista, dichiaro di rinunciare alla seconda parte della lettera *l*).

Al fine, poi, di eliminare ogni eventuale dubbio d'interpretazione sulla dizione « rappresentante dell'amministrazione provinciale... », propongo che si dica « membro eletto dall'amministrazione provinciale... ». Le lette-

re *h*), *i*) ed *l*) dovrebbero essere quindi così formulate:

« *h*) dei membri eletti dalle cinque amministrazioni provinciali della Puglia;

« *i*) dei membri eletti dalle due amministrazioni provinciali della Lucania;

« *l*) del membro eletto dall'amministrazione provinciale di Avellino ».

**PRESIDENTE.** Pongo allora in votazione le lettere *h*), *i*) ed *l*) nella nuova formulazione proposta dal relatore. Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

Passiamo ora al comma aggiuntivo proposto dalla Sottocommissione:

« Il quinto comma dell'articolo 1 del regio decreto 9 aprile 1931, n. 334, è soppresso ».

**RICCIO, relatore.** Ricordo che il testo dell'articolo 1, quinto comma, del regio decreto 9 aprile 1931, di cui si propone la soppressione, suona così: « I Consiglieri nominati dai Ministri suddetti debbono appartenere alle rispettive Amministrazioni ».

È stato un malvezzo del tempo fascista togliere gli impiegati al loro normale lavoro per affidare ad essi compiti di rappresentanza. Propongo quindi la soppressione del predetto comma: si permetterà così ai Ministri di farsi rappresentare sia da persone appartenenti alle rispettive Amministrazioni, sia da persone che ne sono al di fuori.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dalla Sottocommissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora alla parte dell'articolo unico del disegno di legge relativa all'articolo aggiuntivo *1-ter* che la Camera dei deputati ha introdotto nel decreto legislativo. Ne do nuovamente lettura:

*Art. 1-ter (nuovo).* — La Giunta permanente di cui all'articolo 1 del regio decreto 9 aprile 1931, n. 334, è costituita dal Presidente e dai Vice Presidenti del Consiglio di amministrazione, dal consigliere tecnico nominato dal Ministro dei lavori pubblici, dal consigliere tecnico nominato dal Ministro del tesoro, da uno dei rappresentanti delle Amministrazioni pro-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

43ª RIUNIONE (9 maggio 1951)

vinciali pugliesi e da uno dei rappresentanti delle Amministrazioni provinciali lucane nominati dal Consiglio di amministrazione.

I Vice Presidenti durano in carica due anni e sono confermabili.

I Vice Presidenti esercitano le facoltà che saranno ad essi delegate dal Presidente e uno dei due, designato dal presidente medesimo, lo sostituirà in caso di assenza o di impedimento.

Il Presidente designa il Vice Presidente che presiederà il Consiglio del personale.

La Sottocommissione ha proposto il seguente testo sostitutivo:

*Art. 1-ter (nuovo).* — La Giunta permanente, di cui all'articolo 1 del regio decreto 9 aprile 1931, n. 334, è costituita dal Presidente e dai Vice Presidenti del Consiglio di amministrazione, dal Consigliere tecnico nominato dal Ministro dei lavori pubblici e dal Consigliere nominato dal Ministro del tesoro.

I Vice Presidenti esercitano le facoltà che saranno ad essi delegate dal Presidente.

**RICCIO, relatore.** Nel testo dell'articolo 1-ter proposto dalla Sottocommissione è stata soppressa la qualifica di « tecnico » erroneamente data, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, al Consigliere nominato dal Ministro del tesoro. Faccio osservare, poi, che con l'emendamento formulato dalla Sottocommissione si conserva la prevalenza dei rappresentanti dell'Amministrazione centrale di fronte a quelli della periferia.

Quanto al secondo comma dell'emendamento, la Sottocommissione ha ritenuto che, essendovi due Vice Presidenti, non sia opportuno limitare per legge le facoltà delegate ad essi dal Presidente. A seconda infatti delle capacità e delle attitudini dell'uno o dell'altro dei Vice Presidenti, il Presidente distribuirà tra essi gli incarichi da delegare, conservando per sé quelli che riterrà di propria pertinenza. In tal modo si ritiene anche che sia meglio assicurata quella unità di indirizzo che l'attività del Consiglio di amministrazione deve avere.

**RIZZO GIAMBATTISTA.** Come sempre accade, le soluzioni che mancano di coerenza provocano dubbi particolari che si aggiungono ai dubbi generali. Che cosa si è voluto finora stabilire? Che i Vice Presidenti siano eletti fra i

designati dalle Amministrazioni provinciali e rispecchino quindi le tendenze politico-amministrative che, attraverso le elezioni, possano diventare preponderanti in seno alle Amministrazioni provinciali stesse. Ma, se noi ammettiamo che i Vice Presidenti derivino i loro poteri, sia pure in via indiretta, dalle elezioni popolari, dobbiamo pure necessariamente porci il quesito di che cosa avverrebbe nell'ipotesi che, a seguito delle elezioni provinciali, il Consiglio provinciale avesse una diversa tendenza politico-amministrativa o amministrativo-politica, se meglio vi piace. In altre parole, noi in questo momento tendiamo a stabilire una durata in carica dei Vice Presidenti non vincolata al fatto delle elezioni popolari, per cui ammettiamo la possibilità che un Vice Presidente rimanga in carica pure essendo sconfessato dal corpo elettorale, non godendo più la fiducia delle nuove Amministrazioni provinciali.

Questo dimostra che la soluzione proposta provoca tanti e tali inconvenienti che io, ancora una volta, debbo esprimere a questo riguardo tutte le mie riserve e mi auguro che il Governo, qualora la nostra Commissione voti gli emendamenti proposti e sia quindi costretta a rinviare il disegno di legge all'altro ramo del Parlamento, faccia valere davanti la Camera dei deputati tutte quelle esigenze che io ho sin qui prospettato.

**VARALDO.** Debbo dichiarare che non mi pare logica l'osservazione del senatore Rizzo Giambattista, dato che il fenomeno da lui indicato si verifica per tutti i rappresentanti delle Amministrazioni locali presso numerosi enti, come ospedali, opere pie e via dicendo. Il problema non riguarda semplicemente il caso in questione e non mi pare quindi questa la sede idonea per discutere e per oppugnare le soluzioni che ad esso sono già state date dalle leggi in vigore.

**RICCIO, relatore.** I rilievi dell'onorevole Rizzo Giambattista mi paiono non solo illogici, ma anche contraddittori rispetto alle tesi precedentemente sostenute dallo stesso onorevole Rizzo. Allorché infatti io sostenni il principio, introdotto dalla Camera dei deputati, della durata biennale della carica di Vice Presidente, l'onorevole Rizzo si oppose affermando che i Vice Presidenti debbono durare in carica quan-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

43ª RIUNIONE (9 maggio 1951)

to gli altri membri del Consiglio. Oggi l'onorevole Rizzo sostiene la tesi opposta!

**RIZZO GIAMBATTISTA** Faccio osservare all'onorevole Riccio che io ero contrario alla durata biennale nell'ipotesi, però, che venisse mantenuta la nomina governativa. Se si adotta invece il principio dell'origine elettiva, occorre, a mio parere, escogitare un congegno di revoca del designato eletto Vice Presidente, per evitare gli inconvenienti che ho precedentemente segnalati.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 1-ter del decreto legislativo proposto dalla Sottocommissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'ultima parte dell'articolo unico del disegno di legge, concernente il nuovo testo dell'articolo 2 del decreto legislativo approvato dalla Camera dei deputati:

*Art. 2. — È sostituito dal seguente:*

« Nella spesa per la costruzione dell'acquedotto nei detti Comuni lo Stato concorre con un contributo straordinario in capitale di 560 milioni di cui al successivo articolo 4, in ragione del 70 per cento della spesa stessa.

« Alla residua spesa a carico dei Comuni sono applicabili le provvidenze contenute nelle leggi vigenti ».

**RICCIO, relatore.** Illustrerò brevemente i motivi che hanno ispirato la modifica apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 2 del decreto legislativo. Originariamente era previsto che i Comuni interessati alla costruzione dell'acquedotto si consorziassero per poter sopportare alla spesa, che gravava su di essi per il 30 per cento, mentre il rimanente 70 per cento era a carico dello Stato.

La Camera dei deputati ha modificato l'articolo 2 del decreto legislativo stabilendo che alla parte della spesa che è a carico dei Comuni sono applicabili le provvidenze contenute nelle leggi vigenti. Con tale dizione si sottintende che si potrà attingere ai fondi della Cassa per il Mezzogiorno anche per la costruzione di questo acquedotto, costruzione che, prevista fino dal 1947, non si è mai potuta attuare a cagione della impossibilità da parte dei Comuni di sostenere il relativo onere finanziario.

Appunto attingendo ai fondi della Cassa per il Mezzogiorno, si potrà giungere finalmente alla attuazione di questa importante opera pubblica. La mancanza di una specifica indicazione della Cassa per il Mezzogiorno è dovuta alla necessità di non aprire il varco ad altre analoghe richieste, alle quali la Cassa stessa non potrebbe far fronte.

**BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'Interno.** Debbo far presente che il Ministero dei lavori pubblici è contrario alla modifica approvata dalla Camera dei deputati all'articolo 2 del decreto legislativo. Si osserva infatti che, poichè lo Stato concede già un contributo straordinario del 70 per cento sull'intera spesa, per la parte residua i Comuni interessati, per quanto poveri, dovrebbero tuttavia provvedere con i propri mezzi, senza richiedere ulteriori fondi allo Stato. Tali fondi non verrebbero richiesti infatti a titolo di mutuo, poichè in tal caso non vi sarebbe motivo di opposizione, bensì anch'essi a titolo di contributo, per cui la percentuale di spesa a carico dello Stato salirebbe fino a coprire l'intero onere.

Il Governo ritiene pertanto che, anche per ragioni morali, i piccoli Comuni interessati debbano fare il modesto sforzo che viene loro richiesto per giungere a coprire l'intera spesa preventivata per la costruzione dell'acquedotto.

**CARBONI.** Debbo dichiarare che le osservazioni dell'onorevole Sottosegretario non mi trovano consenziente, anche perchè io sono a capo di un Consorzio che si propone la costruzione di un acquedotto e mi rendo quindi conto delle gravi difficoltà finanziarie che si incontrano per far fronte alla spesa. Se aderissimo alle osservazioni dell'onorevole Sottosegretario, si impedirebbe in definitiva la costruzione dell'acquedotto. Io intendo che i Comuni assumano l'obbligo della restituzione delle somme versate a loro favore dallo Stato, ma non ritengo che si possa chiedere ad essi di anticipare le somme stesse. Se v'è la possibilità, attraverso la Cassa per il Mezzogiorno, di fare anticipazioni di somme, alla cui restituzione i Comuni siano tenuti, fino alla copertura della residua spesa del 30 per cento, non si vede perchè debba essere negata questa agevolazione, che è di importanza essenziale.

**BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'Interno.** Faccio osservare all'onorevole Carboni

COMM SPEC RATIFICA DD. LL

43<sup>a</sup> RIUNIONE (9 maggio 1951)

che occorre distinguere tra anticipazioni e contributi effettivi.

**CARBONI** Faccio notare all'onorevole Sottosegretario che, secondo la dizione dell'articolo 2 del decreto legislativo approvata dalla Camera, non è prescritto che la somma residua a carico dei Comuni debba essere obbligatoriamente anticipata dalla Cassa per il Mezzogiorno, ma si dispone semplicemente che alla residua spesa a carico dei Comuni « sono applicabili » le provvidenze contenute nelle leggi vigenti.

Ora, se le provvidenze previste nelle leggi attualmente vigenti consentono che, nonostante il 70 per cento della spesa sia sostenuto dallo Stato, i Comuni possano ottenere l'anticipazione della spesa residua, non vedo motivo per cui ciò debba essere impedito. Se a norma delle leggi vigenti, non sarà possibile corrispondere il contributo, esso non sarà dato; ma non v'è ragione per cui debba essere escluso fin da ora che i Comuni possano godere della agevolazione di essere alleviati anche del gravame del 30 per cento della spesa. A mio parere, ciò costituirebbe una vera ingiustizia.

**JANNUZZI.** Mi stupisce il fatto che l'atteggiamento del Governo contrario alla modifica introdotta dalla Camera nell'articolo 2 del decreto legislativo venga manifestato proprio dal Sottosegretario per l'interno, il quale conosce le condizioni finanziarie in cui si trovano i nostri Comuni. Debbo rilevare che, in sede di discussione di questo disegno di legge alla Camera dei deputati, l'onorevole Comaresi fece queste esplicite dichiarazioni: « Sento il dovere di chiarire la portata di questo emendamento perchè la Commissione decida a ragion veduta. Esso consente la possibilità di porre a carico dello Stato la quasi totalità della spesa: infatti il 70 per cento della spesa è dato dallo Stato come contributo, mentre per il rimanente 30 per cento si ammette la possibilità di ricorrere alla legge Tupini n. 589, che stabilisce la correzione dell'80 per cento sul 30 per cento, con le quali provvidenze la totalità della spesa risulta coperta ». Successivamente l'onorevole Sullo chiariva che, « essendo stata prevista nel provvedimento istitutivo della Cassa per il Mezzogiorno la costruzione di un certo numero di acquedotti nell'Italia meridionale con totale finanziamento a carico dello Stato, ne è derivata una sperequazione a danno di quei Co-

muni che nel 1947 avevano avuto un trattamento privilegiato e che ora, dal punto di vista finanziario, si trovano in condizione di inferiorità rispetto ai Comuni allora non avvantaggiati con legge speciale ed ora beneficiari della Cassa medesima. La finalità di tale emendamento è appunto quella di por fine a tale ingiusta sperequazione ».

Ritengo che i motivi che ispiravano in quel momento le dichiarazioni del Governo non siano mutati e che quindi non vi sia ragione di modificare la norma approvata dalla Camera dei deputati.

**RIZZO GIAMBATTISTA** Onorevoli colleghi, mi sia consentito di notare che i fatti mi stanno dando ragione. Quando io ho avanzato la pregiudiziale che bisognava consultare la Commissione di finanze e tesoro, il Presidente ha ritenuto di non doverla accogliere; ma le parole dell'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno confermano che non possiamo decidere sulla questione senza prima avere sentito il parere della Commissione di finanze e tesoro. Indubbiamente noi, votando l'articolo 2 così come è venuto dalla Camera dei deputati, veniamo a sovvertire, con maggiori oneri per lo Stato, il presupposto — se sia giusto o falso non voglio indagare in questo momento — da cui è partito il decreto che noi siamo chiamati a ratificare.

**PRESIDENTE.** Faccio osservare all'onorevole Rizzo Giambattista che dalle sue parole si desume che egli tende a riproporre una pregiudiziale che è già stata respinta e che quindi non può più essere sollevata.

**BOSCO.** Faccio rilevare all'onorevole Rizzo Giambattista che con il rinvio alle leggi esistenti non si stabilisce un nuovo finanziamento a carico dello Stato, ma ci si limita a fare un riferimento a leggi che già hanno i loro stanziamenti. Non vi è quindi alcun motivo per cui sul disegno di legge debba essere consultata la Commissione di finanze e tesoro.

**RICCIO, relatore.** Mi associo all'osservazione fatta dal senatore Bosco.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'ultima parte dell'articolo unico del disegno di legge, relativa al nuovo testo dell'articolo 2 del decreto legislativo approvato dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

43ª RIUNIONE (9 maggio 1951)

Avverto che il relatore, a nome della Sottocommissione, ha proposto la seguente norma transitoria:

« Nella prima applicazione della presente legge, la elezione di due Vice Presidenti sarà effettuata entro trenta giorni dalle nomine che, ai sensi dell'articolo 1-bis, faranno le amministrazioni provinciali della Puglia, della Lucania e di Avellino, subito dopo che queste saranno state elettivamente ricostituite ».

**RICCIO, relatore.** La norma transitoria proposta da me a nome della Sottocommissione si inquadra nella logica del sistema che abbiamo introdotto per la rappresentanza delle Amministrazioni provinciali. Noi abbiamo infatti stabilito che, poichè prossimamente le Amministrazioni provinciali diverranno elettive, esse dovranno esprimere elettivamente i loro rappresentanti in seno al Consiglio di amministrazione, tra i quali saranno scelti elettivamente i due Vice Presidenti. In conformità di tale norma, si propone una disposizione transitoria in cui si fissano i termini per la elezione dei due Vice Presidenti. Osservo tuttavia che, dovendo i Vice Presidenti rappresentare le amministrazioni provinciali della Puglia e della Lucania può essere soppressa, nel testo proposto, la menzione dell'amministrazione provinciale di Avellino.

**RIZZO GIAMBATTISTA** Pronongo un'altra norma transitoria, così concepita: « Nella prima applicazione della presente legge, un secondo Vice Presidente sarà eletto, nei modi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 1-bis, tra i designati dalle amministrazioni provinciali della Lucania, entro trenta giorni dalla ricostituzione delle amministrazioni elettive delle Province ».

Chiarisco i motivi che ispirano questa proposta. Attualmente l'Ente acquedotto pugliese ha già un suo Vice Presidente, nominato dal Governo con decreto presidenziale, che tutela benissimo gli interessi delle Province pugliesi, tanto è vero che il secondo Vice Presidente è stato chiesto dagli interessati soltanto perchè si è ritenuto che anche le Province lucane dovessero avere un loro Vice Presidente. Ritengo quindi che si debba mantener fermo il decreto presidenziale di nomina dell'attuale Vice Presidente e si debba provvedere, in coerenza con

la legge e con i presupposti razionali a cui essa obbedisce, soltanto all'elezione del secondo Vice Presidente.

**PRESIDENTE.** Il suo emendamento, onorevole Rizzo, è precluso dalla norma, già approvata, dell'articolo 1-bis del decreto legislativo, la quale stabilisce che ambedue i Vice Presidenti sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno.

**JANNUZZI.** Ritengo di dover proporre alla disposizione transitoria formulata dal relatore alcune modificazioni, le quali sono di forma piuttosto che di sostanza. Laddove si dice « entro trenta giorni dalle nomine », proporrei la dizione « dall'ultima delle nomine », perchè le nomine possono anche non essere fatte contemporaneamente. Ritengo poi che si debba mantenere anche la dizione « e di Avellino », perchè, se è vero che il rappresentante di Avellino non è eleggibile a Vice Presidente, è vero però che fa parte degli elettori.

**RICCIO, relatore.** Dichiaro di accettare le proposte dell'onorevole Jannuzzi.

**PRESIDENTE.** Pongo allora in votazione la norma transitoria proposta dall'onorevole Riccio, modificata secondo le proposte formulate dall'onorevole Jannuzzi e accettate dal relatore. Ne do nuovamente lettura:

« Nella prima applicazione della presente legge, la elezione dei due Vice Presidenti sarà effettuata entro trenta giorni dall'ultima delle nomine che, ai sensi dell'articolo 1-bis, faranno le amministrazioni provinciali della Puglia, della Lucania e di Avellino, subito dopo che queste saranno state elettivamente ricostituite ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, è approvata).

Pongo ora in votazione, nel suo complesso, l'articolo unico con le modificazioni introdotte. Ne do lettura:

*Articolo unico.*

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1596, è ratificato con le seguenti modificazioni:

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

43ª RIUNIONE (9 maggio 1951)

*Art. 1.* — Dopo le parole « e Vallata » sono sopresse le parole: « i quali a tale scopo si sono riuniti in consorzio ».

*Art. 1-bis (nuovo).* — Il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, di cui all'articolo 1 del regio decreto 9 aprile 1931, n. 334, è composto.

a) del presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri;

b) di due vice-presidenti, eletti a scrutinio segreto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno, uno fra i rappresentanti delle Amministrazioni provinciali della Puglia e l'altro fra quelli della Lucania;

c) di due membri, uno tecnico ed uno amministrativo, nominati dal Ministro dei lavori pubblici;

d) di un membro nominato dal Ministro dell'interno;

e) di un membro nominato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

f) di un membro nominato dal Ministro dell'agricoltura e foreste;

g) di un membro nominato dal Ministro del tesoro;

h) dei membri eletti dalle cinque Amministrazioni provinciali della Puglia;

i) dei membri eletti dalle due Amministrazioni provinciali della Lucania;

l) del membro eletto dall'Amministrazione provinciale di Avellino ».

Il quinto comma dell'articolo 1 del regio decreto 9 aprile 1931, n. 334, è soppresso.

*Art. 1-ter (nuovo).* — La Giunta permanente di cui all'articolo 1 del regio decreto 9 aprile 1931, n. 334, è costituita dal Presidente e dai Vice Presidenti del Consiglio di amministrazione, dal consigliere tecnico nominato dal Ministro dei lavori pubblici e dal consigliere nominato dal Ministro del tesoro.

I Vice Presidenti esercitano le facoltà che saranno ad essi delegate dal Presidente.

*Art. 2.* — È sostituito dal seguente:

« Nella spesa per la costruzione dell'acquedotto per detti Comuni lo Stato concorre con un contributo straordinario in capitale di 560 milioni di cui al successivo articolo 4, in ragione del 70 per cento della spesa stessa.

« Alla residua spesa a carico dei Comuni sono applicabili le provvidenze contenute nelle leggi vigenti ».

#### *Disposizione transitoria.*

Nella prima applicazione della presente legge, la elezione dei due Vice Presidenti sarà effettuata entro trenta giorni dall'ultima delle nomine che, ai sensi dell'articolo 1-bis, faranno le Amministrazioni provinciali della Puglia, della Lucania e di Avellino, subito dopo che queste saranno state elettivamente ricostituite.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, n. 1510: " Riorganizzazione dei servizi di polizia stradale " » (N. 1434) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, n. 1510: " Riorganizzazione dei servizi di polizia stradale " ».

Come i colleghi ricorderanno, nella riunione del 2 marzo u. s. l'onorevole Lepore propose un emendamento tendente ad inserire fra il secondo ed il terzo comma dell'articolo 12 del decreto legislativo il seguente capoverso:

« Al personale proveniente dai ruoli del servizio permanente effettivo della disciolta milizia nazionale della strada, di cui alla lettera b) degli articoli 5 e 6, l'anzianità di grado posseduta da ciascuno nei ruoli di provenienza è computabile ai fini dell'avanzamento ».

In seguito ai dubbi determinati dalla presentazione di questa proposta di modificazione, il Sottosegretario di Stato per l'interno chiese il rinvio della discussione per poter dare in una prossima riunione della Commissione i chiarimenti necessari.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Occorre anzitutto ricordare che nella prima attuazione del decreto legislativo in esame fu previsto che i posti vacanti, in numero di 2.800, potessero essere coneriti, mediante speciali concorsi per titoli da bandirsi dal Ministero dell'interno, in primo luogo al personale ausiliario di pubblica sicurezza (ufficiali, sottufficiali e truppa) che all'entrata in vigore del predetto decreto già prestasse servizio nei reparti di polizia stradale; in secondo luogo al personale della disciolta milizia nazionale della strada che, alla data dell'8 settembre 1943, si trovasse in servizio permanente effettivo o che, appartenendo ai ruoli della forza in congedo della predetta milizia, si trovasse a prestare servizio ausiliario di pubblica sicurezza. È da notare però che agli elementi nominati, in seguito ai concorsi, venne attribuita una anzianità iniziale. Occorre infatti ricordare che gli arruolati entravano in un Corpo nuovo, per cui ad ognuno doveva necessariamente essere attribuita un'anzianità iniziale senza alcun riferimento ai servizi precedentemente prestati. Per tutti costoro fu esclusa quindi appositamente ogni disposizione che implicasse un riconoscimento, ai fini dell'avanzamento nel nuovo Corpo, del servizio precedentemente prestato nei ruoli di provenienza, e ciò al fine specifico di evitare qualsiasi turbamento e danno alle posizioni di carriera acquisite dagli altri elementi già appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. È da rilevare, infatti, che in un ruolo a carattere militare come quello del Corpo di pubblica sicurezza, un qualsivoglia riconoscimento di anzianità diversa da quella derivante dalla prima ammissione porta ad un inevitabile sovvertimento delle rispettive posizioni di anzianità di carriera degli appartenenti al Corpo, che mal si concilia con i rigidi principi della gerarchia militare e della connessa azione di comando. Aggiungo che con l'eccezionale emendamento ora proposto gli appartenenti alla di-

sciolta milizia nazionale della strada verrebbero ad essere posti in una posizione di assoluta preminenza rispetto agli altri concorrenti pari grado e ciò in contrasto con le disposizioni originarie del decreto legislativo in questione, con evidente grave lesione dei diritti acquisiti non solo dai colleghi ammessi con gli stessi concorsi, ma anche da tutti gli altri già inquadrati nel Corpo attraverso i precedenti concorsi.

Circa il quesito specifico posto dall'onorevole Jannuzzi, ho fatto indagini particolari e posso dire che con lo scioglimento della milizia nazionale della strada, effettuato con regio decreto 16 dicembre 1943, fu posto completamente nel nulla ogni rapporto di impiego con l'Amministrazione dello Stato del personale appartenente alla suddetta milizia; così che, nel momento in cui detto personale, in base alle norme del decreto legislativo n. 1510 del 1947, partecipava ai concorsi in questione era evidentemente esclusa, ai fini dell'avanzamento nel nuovo impiego, ogni possibilità di riconoscimento del servizio prestato nella soppressa milizia della strada. Si verrebbe in tal campo completamente a mutare e innovare la loro posizione giuridica qualora oggi, in sede di ratifica del decreto legislativo, si volesse far rivivere uno stato giuridico derivante dal precedente rapporto di impiego che, al momento del concorso e prima dell'emanazione della legge 20 ottobre 1949, n. 808, doveva considerarsi assolutamente inesistente.

Naturalmente tutto ciò non ha nulla a che vedere col fatto, ormai riconosciuto dalla citata legge 20 ottobre 1949, che gli interessati possano far valere anche il servizio in argomento ai fini del collocamento a riposo e del connesso trattamento di quiescenza.

A corroborare le dichiarazioni già fatte, posso informare che i servizi prestati dal personale di cui trattasi furono espressamente valutati dalle Commissioni giudicatrici dei concorsi in una distinta categoria di titoli, ai fini della formulazione della graduatoria di merito prescritta dall'articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 1947. Infatti, fu attribuito un punto per ogni semestre di servizio prestato nei ruoli della milizia stradale ed uguale punteggio fu attribuito al servizio prestato nelle Forze armate dello Stato. In quanto dunque a codesti servizi venne attribuito un determinato



COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

43<sup>a</sup> RIUNIONE (9 maggio 1951)

punteggio, si deve dedurre che essi furono già valutati e che quindi non è possibile valutarli due volte. Se si considera che il Corpo di pubblica sicurezza deve considerarsi senza alcun legame con le formazioni passate e se si considera inoltre che il servizio prestato può essere fatto valere ai fini del trattamento di quiescenza, mi sembra che ci si possa ritenere soddisfatti, senza arrivare ad intaccare la posizione legittimamente acquisita dagli altri appartenenti al Corpo.

Per queste considerazioni e tenendo presente che gli elementi in questione non sono più di una trentina, senza insistere su altre argomentazioni accessorie, che si basano tutte sui concetti già espressi, ritengo che non sussista alcun fondato motivo per modificare il decreto legislativo sottoposto alla vostra ratifica.

PALERMO. Desidererei sapere se il punteggio al quale ha accennato l'onorevole Sottosegretario abbia avuto valore ai soli fini dell'ammissione in carriera.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il punteggio venne attribuito ai fini della graduatoria di merito per l'ammissione nel Corpo. Pertanto, i servizi prestati dal personale di cui trattasi ed i meriti eventualmente conseguiti nel Corpo originario devono considerarsi già valutati, senza che sia possibile ripetere tale valutazione in altra sede, e in particolare ai fini dell'avanzamento.

LEPORE. Dichiaro che, anche dopo le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario, insisto nel mio emendamento. Dissi già che nel proporlo io intendevo sollevare una questione di assoluta giustizia. Debbo dire ora che non comprendo la resistenza del Ministero dell'interno. Oggi che il Parlamento ha riconosciuto l'anzianità anche ai repubblicani, per la sola milizia della strada si vuole fare un particolare trattamento sfavorevole, che non ha, a mio parere, alcuna giustificazione. Non può aver peso, infatti, la considerazione, fatta dall'onorevole Sottosegretario, che dell'anzianità acquisita dal personale in questione nel Corpo di origine si tenne conto in sede di concorso, perchè altro è la valutazione di un punteggio ai fini di una graduatoria in sede di concorso, altro è il riconoscimento dell'anzianità raggiunta, ai fini dell'avanzamento.

Ma vi è una ulteriore considerazione da fare. Si è riconosciuto a questi elementi il

diritto a partecipare al concorso, vale a dire si è riconosciuto il grado che essi avevano l'8 settembre 1943; in altre parole, si è riconosciuto a costoro il diritto a partecipare al concorso proprio in base a quel grado; tuttavia, non si vuole riconoscere ciò che sta dietro a quel grado. Per di più, ciò accade solo per la milizia della strada, perchè altrettanto non è accaduto per la P.A.I. o per la milizia forestale: è tale una aberrazione, è tale una ingiustizia, che dobbiamo pensare vi sia proprio del risentimento nel persistente diniego da parte del Ministero dell'interno.

Desidero ricordare che con il decreto del dicembre del 1943 agli appartenenti alla milizia della strada fu consentito di passare nell'Arma dei carabinieri, alla quale venivano demandati i compiti di polizia stradale. Con successivo decreto 29 maggio 1944 veniva abrogato l'articolo 12 del precedente provvedimento, in base al quale il passaggio nell'Arma dei carabinieri avveniva col riconoscimento del servizio anteriormente prestato, e quindi veniva abolito il Corpo, per cui tutti questi elementi venivano messi sul lastrico. In seguito si riconobbe che un Corpo di polizia stradale era indispensabile, per cui si procedette a un concorso, nel quale si riconobbe agli elementi in parola il grado da essi rivestito nel 1943. Ora, perchè non volete riconoscere loro l'anzianità? Quali diritti questi si disturbano? Se mai, si violano i diritti acquisiti da questo personale, che ha partecipato, con quella qualifica, con quel passato, con quella attività precedente, al concorso per la ammissione nel nuovo Corpo.

E vi è un'altra considerazione da fare. Per essere promossi, costoro debbono ancora partecipare ad un concorso interno, debbono raggiungere un minimo di servizio; ma tale minimo di servizio essi hanno già raggiunto precedentemente, per cui le osservazioni del Ministero rappresentano, a mio parere, la conferma di un'ingiustizia che si vuole perpetrare a danno di questa categoria.

Per questi motivi, io insisto nel mio emendamento e prego la Commissione di valutare le ragioni fondamentali di giustizia che stanno a favore della mia tesi.

BOSCO. Credo che alla base della tesi sostenuta dal collega Lepore si debba porre un principio addirittura di diritto costituzionale,

cioè quello dell'uguaglianza del cittadino di fronte alla legge.

In sostanza, col provvedimento che viene sottoposto alla nostra ratifica si è commessa una ingiustizia a danno di una sola categoria di persone. Infatti, il collega Lepore ha dimostrato che, mentre per gli appartenenti alle altre milizie speciali è avvenuta addirittura una immissione automatica nei ruoli dei nuovi Corpi che derivarono dalla trasformazione di quelli preesistenti, agli appartenenti alla ex milizia della strada si è fatto, invece, un trattamento diverso, per cui chi aveva già acquisito il diritto alla carriera venne liquidato e dovette sottoporsi ad una prova di concorso per l'ammissione nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. Quindi, secondo me, l'emendamento Lepore tende a correggere una ingiustizia perpetrata dalla legge, la quale ha adottato due pesi e due misure per le disciolte milizie speciali. Ciò è confermato da quanto ci ha detto l'onorevole Sottosegretario per l'interno. Egli ha chiarito che nel concorso per l'ammissione al nuovo ruolo il servizio prestato precedentemente è stato valutato come titolo, ma non come condizione sufficiente per l'ammissione in ruolo, come invece è avvenuto per gli appartenenti alle altre milizie speciali.

Per togliere valore all'emendamento Lepore si è detto che il servizio prestato nella milizia stradale è stato già considerato come titolo nel concorso di ammissione e quindi non può essere più preso in considerazione durante lo svolgimento della carriera. Ciò non è del tutto esatto, perchè, ad esempio, dei titoli scientifici, nei concorsi ospedalieri, possono essere presi in considerazione non soltanto per l'ammissione, ma anche per le successive promozioni.

A questo riguardo, ha valore, secondo me, un solo argomento, che traggio dal precedente discorso dell'onorevole Rizzo Giambattista, e cioè che quando la milizia della strada fu sciolta gli appartenenti ad essa ebbero una liquidazione di carattere finanziario; onde è giusto che, se il servizio prestato viene ora ad essere valutato a tutti i fini utili di carriera, sia eliminata questa rottura del precedente rapporto di impiego che si estrinsecò nella corresponsione di una indennità, che deve essere restituita. Occorre perciò un'apposita norma che sancisca l'obbligo della restituzione dell'indennità di liquidazione.

CERICA. Vorrei dire qualcosa per lumeggiare non solo la situazione di diritto, ma anche la situazione di fatto, e cioè la posizione degli appartenenti alla disciolta milizia della strada.

Il 25 luglio del 1943, quando cadde il Governo di Mussolini, il maresciallo Badoglio mi dette ordine di inglobare nell'Arma dei carabinieri gli appartenenti alle milizie speciali. Poichè era ancora presente alla mia memoria il complesso degli inconvenienti che nel 1923 aveva generato l'inglobamento nell'Arma dei carabinieri dei così detti specializzati, e cioè degli appartenenti al Corpo della pubblica sicurezza, feci il possibile perchè questo assorbimento nei Carabinieri non avvenisse, ritenendo che l'inserire nell'Arma milizie di partito in procinto di essere disciolte potesse provocare un indebolimento dell'Arma stessa nella sua disciplina e nella sua tradizionale forma e sostanza di apoliticità.

Mi fu dimostrato, allora, che gli appartenenti alle milizie speciali non erano stati arruolati con criteri politici, ma che erano veri e propri impiegati civili dello Stato, reclutati con regolari concorsi ed incorporati poi nelle milizie speciali. Quelli della milizia forestale costituivano, quindi, nient'altro che il Corpo forestale; quelli della milizia della strada erano impiegati di ruolo dell'Azienda autonoma della strada che, per disciplina, avevano indossato la divisa della milizia; lo stesso dicasi per il Corpo ferroviario e per quello postelegrafonico. Lo Stato italiano quindi aveva assunto questi impiegati con regolare concorso; e si sa che i concorsi in ogni tempo si fanno per scopi tecnici e non per scopi politici. Quella gente aveva dunque a tutti gli effetti diritti quesiti verso lo Stato.

Lo Stato, come dice la Costituzione, prima di essere un ente giuridico, deve essere un ente morale. Deve avere una giustizia che sia uguale per tutti. Se lo Stato, attraverso il Governo che oggi regge il Paese, ha riconosciuto alla milizia forestale un determinato trattamento, non trovo giusto ed equo che questo trattamento non sia usato ugualmente per gli appartenenti alla milizia della strada. Ecco perchè condivido in pieno quanto ha sostenuto il senatore Lepore e sono del parere che a coloro che facevano parte della milizia della strada debba essere riconosciuta non solo la possibi-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

43ª RIUNIONE (9 maggio 1951)

lità di concorrere al nuovo Corpo della polizia stradale, ma anche l'anzianità che avevano prima, tanto più che questa anzianità rappresenta una somma di esperienza tecnica, la quale non potrà che andare a tutto vantaggio del buon andamento del servizio di polizia stradale.

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Bosco ha proposto di aggiungere all'emendamento del senatore Lepore il seguente comma:

« Gli appartenenti alla disciolta milizia della strada che prestino servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono tenuti a restituire, dopo la rivalutazione della loro carriera in base ai servizi prestati nella milizia predetta, l'indennità di liquidazione da essi eventualmente percepita per effetto della soppressione della milizia stessa, secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministro del tesoro, sentito il Ministro dell'interno ».

LEPORE. Dichiaro di essere favorevole alla proposta del senatore Bosco.

JANNUZZI, *relatore*. La questione mi pare che vada esaminata innanzi tutto sotto un profilo giuridico. Noi qui dobbiamo esaminare non quello che l'emendamento Lepore concede agli ex appartenenti alla milizia della strada, ma quello che, senza l'emendamento Lepore, sarebbe loro tolto secondo uno stato giuridico già da essi acquisito. Faccio subito una premessa: di fronte ad una nuova disposizione legislativa non vi sono diritti quesiti. Però, per un principio costituzionale di parità di trattamento di fronte alla legge tra coloro che si trovano in analoghe situazioni (mi richiamo ai precedenti della P.A.I. e della milizia forestale) e per ragioni d'ordine morale, io non credo sia lecito, nemmeno in sede legislativa, violare uno stato giuridico già acquisito.

Quale era la posizione degli ex appartenenti alla milizia della strada nel 1947, quando, cioè, furono banditi i concorsi. La milizia era stata sciolta, ma nessuna modifica era avvenuta ancora nello stato giuridico degli appartenenti ad essa. Costoro erano in servizio permanente effettivo ed avevano in quel momento un grado ed un'anzianità. Successivamente, nel 1949, a concorsi esauriti, sopravvenne una legge la quale pose costoro in congedo di autorità. È vero che si dette retroattività alla legge e si fece datare

la posizione di congedo dal 1° gennaio 1947, ma è anche vero che la retroattività fu — come è sempre — una *fiction juris*, perchè nella realtà effettiva al momento in cui i concorsi avvennero gli ex appartenenti alla milizia della strada erano, nel ruolo degli statali, in servizio permanente effettivo, con una anzianità e con un grado. Avevo ragione, quindi, di dire poco fa che l'emendamento Lepore non dà a costoro nulla di nuovo, ma che senza l'emendamento Lepore si disconosce, ai fini dell'avanzamento nella carriera, una posizione giuridica in atto al momento del concorso, per quanto attiene all'anzianità di grado. Situazione assurda questa, specialmente se si consideri che il grado viene riconosciuto nella nuova carriera e disconosciuta la relativa anzianità. Come, da un punto di vista logico, giuridico e morale, si possa spiegare questa differenza io non comprendo.

Posta la questione su questo terreno, non vedo come possano aver valore — mi dispiace di doverlo dire — le considerazioni fatte dall'onorevole rappresentante del Governo. Si parla di turbamento delle precedenti posizioni di carriera acquisite da altri funzionari. Se devo dire proprio il mio pensiero intimo, ho la preoccupazione che sia proprio questo il punto che spiega la resistenza degli organi del Ministero e di quelli del Corpo della pubblica sicurezza all'emendamento in esame, in quanto si teme che il subentrare di nuovi elementi con una vecchia anzianità possa turbare gli interessi di carriera di alcuni. Ma quando voi pensate che l'anzianità di cui si tratta è stata conseguita in un servizio permanente effettivo e quando pensate ai compiti svolti dalla milizia della strada, specialmente in rapporto alle analoghe funzioni alle quali gli ex appartenenti ad essa oggi sono destinati, concluderete che non vi è nulla di anormale — anche se può essere scomodo per qualcuno — che chi ha conseguito una precedente anzianità la conservi anche se, in definitiva, venga a trovarsi in posizione di prevalenza o di superiorità rispetto a coloro che nel Corpo della pubblica sicurezza hanno, in pari grado, anzianità minore.

Si dice: gli ex appartenenti alla milizia della strada sono entrati a far parte di un organismo nuovo e diverso da quello a cui appartenevano; ma è evidente che qui non si tratta di guardare alla natura dell'organo, ma di vedere se sono

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

43ª RIUNIONE (9 maggio 1951)

nuovi, per i ruoli statali, i dipendenti in questione. Orbene, essi non sono nuovi: erano già dipendenti statali in servizio permanente effettivo; e non ho bisogno di ricordare la norma dell'articolo 8 della legge sullo stato giuridico dei dipendenti dello Stato in cui è detto che l'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina. La milizia della strada non era organo di partito, organo extra statale, ma organo dello Stato in cui il servizio effettivo era stato prestato. ripeto, con gradi e anzianità stabiliti da norme giuridiche.

Si dice ancora: ma l'anzianità in questione è stata riconosciuta già ai fini del trattamento economico e di quiescenza. A questo riguardo sono d'accordo con l'onorevole Bosco che, se un trattamento è stato fatto ed è stato tenuto conto dell'anzianità, le somme relative devono essere recuperate. Non trovo quindi alcuna difficoltà a dichiararmi favorevole alla proposta, giusta ed esatta come sempre, dell'onorevole Bosco.

Si dice infine: dell'anzianità è stato tenuto conto nel punteggio del concorso. Innanzitutto questo risponde alla più elementare norma di giustizia. Ha spiegato il collega onorevole Lepore che è stato tenuto conto dell'anzianità ai fini del concorso in quanto, stabilendosi ai fini della graduatoria quali fossero i meriti degli uni o degli altri, è stato tenuto presente il servizio effettivamente prestato. Ma che cosa abbia a fare questo con l'anzianità ai fini degli avanzamenti di carriera e come si possa sostenere che vi sarebbe una duplicazione nella valutazione di uno stesso requisito, quando tale requisito nell'un caso viene considerato ai fini della graduatoria e nell'altro caso ai fini delle promozioni, è quello che io non so intendere.

È per questi motivi che io esprimo parere favorevole all'emendamento del collega Lepore.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Le ragioni morali debbono sempre avere una grande importanza: siamo d'accordo. Ma qui c'è una questione giuridica di principio di cui non si può non tener conto. V'è un decreto del 16 dicembre 1943 che ha sciolto la milizia stradale, ponendo nel nulla il rapporto di impiego fra lo Stato e gli appartenenti a quel Corpo, i quali hanno avuto perfino la liquidazione e il trattamento di quiescenza. È questo

l'aspetto giuridico della questione che il Governo intende far prevalere.

DE PIETRO. Io mi preoccupo moltissimo di quello che dice il collega Lepore, che è stato confortato dalla impetuosa eloquenza del collega Jannuzzi. Ma l'osservazione del rappresentante del Governo non è da tenere in non cale. Non dimenticate che la milizia della strada fu sciolta. Fino al momento in cui il Corpo venne sciolto gli appartenenti ad esso avevano certamente acquistato dei diritti rispetto allo Stato. Ma, secondo quello che dice il Governo, questi diritti sono stati riconosciuti attraverso la liquidazione, sicché le ragioni che gli interessati avrebbero potuto far valere nei riguardi della Amministrazione dello Stato sono state soddisfatte.

PALERMO. Vorrei domandare all'onorevole Sottosegretario perchè per la milizia della strada si è adottato un provvedimento diverso da quello che si è adottato per le altre milizie speciali, per esempio per la P. A. I., la quale, pure, è responsabile di fatti particolarmente gravi.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Probabilmente il motivo della diversità di trattamento è da ricercarsi nel fatto che la vera milizia fascista era quella della strada. Intendiamoci, non voglio fare dei torti agli appartenenti a quel Corpo quando faccio questa osservazione, ma può darsi che essi fossero un po' dappertutto i *missi dominici* del partito fascista.

RIZZO GIAMBATTISTA. Io ho ascoltato con attenzione e con deferenza le tesi giuridiche che sono state esposte; però dichiaro che in questo caso le valutazioni che io faccio sono di ordine politico. Qui non siamo dinanzi ad un organo di giustizia amministrativa per vedere se è giusto o meno lo scioglimento; siamo in sede di valutazione dell'opportunità di stabilire o meno una parità di trattamento tra cittadini che si trovavano nelle stesse condizioni.

È questo il motivo per cui dichiaro che voterò a favore dell'emendamento del collega Lepore.

RIZZO DOMENICO. Io ho la responsabilità di avere un po' sollevato questa questione in occasione del primo esame dell'emendamento Lepore. A dire la verità, la risposta che è ve-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

43ª RIUNIONE (9 maggio 1951)

nuta questa mattina dall'onorevole Sottosegretario dovrebbe rafforzarmi nella mia prima opinione, cioè nel ritenere difficile il superamento di questo scoglio giuridico. Io ho dichiarato fin dal principio che, dal punto di vista morale, non solo non è il caso di prendersela particolarmente con la milizia della strada, ma forse è il caso di essere un tantino più benevoli nei confronti di questi ex appartenenti alla milizia della strada che non verso gli appartenenti alla P. A. I. Però io traggo dalle notizie che ci pervengono dal Ministero una conclusione tutta mia, che vedremo fino a qual punto possa essere accettata da voi. Intervvenuto il decreto di scioglimento del 1943, agli appartenenti alla milizia della strada è stato fatto un certo trattamento economico. Naturalmente il trattamento economico — come osservava giustamente il collega Rizzo Giambattista — non ha niente a che vedere con lo stato giuridico, poichè si può avere una liquidazione di carattere economico pur conservando i diritti nascenti dallo stato giuridico preacquisito. Il decreto di scioglimento, però, non mi pare sia stato fatto valere così come ricordava l'onorevole Bubbio, perchè il rapporto di impiego, una volta troncato, sarebbe indubbiamente caduto nel nulla se non ci fosse stato il seguito. Viceversa si è fatto rivivere questo rapporto di impiego ai fini della riammissione nel 1947.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Come titolo per adire il concorso: è una cosa diversa!

RIZZO DOMENICO. Come titolo, d'accordo. Ora, mi pare che questo infici un po' la purezza della tesi giuridica del Ministero e comunque in me fa sorgere una certa perplessità. Naturalmente, in questo devo convenire: che forse possono anche prevalere i motivi di carattere opportunistico; ed allora se, in fondo, temevo che la serenità, la benevolenza si trasformassero addirittura in favoreggiamento e vedevo un pericolo in questo favoreggiamento, nel continuare cioè a tener conto dell'anzianità degli ex appartenenti alla milizia stradale anche ai fini economici, mi pare che possa essere rinvenuta una soluzione adeguata attraverso l'emendamento del collega Bosco. In sostanza, se noi per lo meno sul terreno economico mettiamo questi ex-militi in condizione di non avvantaggiarsi di il-

leciti arricchimenti nei riguardi dello Stato, forse possiamo arrivare ad una soluzione non perfettamente ortodossa giuridicamente, ma che dal punto di vista morale potrebbe rispondere ad equità.

Ecco perchè in linea di massima aderisco all'emendamento Bosco come correttivo all'emendamento Lepore.

JANNUZZI, *relatore*. L'onorevole De Pietro dice che, dal momento in cui è stata sciolta la milizia della strada, è anche cessato il rapporto d'impiego degli appartenenti ad essa, avendo questi avuto anche un trattamento economico. Si tratterebbe qui — secondo l'onorevole De Pietro — di far rivivere quello che è ormai cessato. Ho perciò bisogno di chiarire e precisare all'onorevole De Pietro alcune date.

Lo scioglimento della milizia della strada è del dicembre 1943. La milizia, come ente e come corpo, sparì per suo conto, ma i suoi dipendenti rimasero al servizio dello Stato in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri ed anche nella Pubblica Sicurezza e continuarono a prestare servizio in quei ranghi. Quando intervennero i concorsi del 1947, costoro si trovavano ancora in questa posizione; solo nel 1949, cioè successivamente ai concorsi, furono collocati in congedo. Non è esatto quindi che il rapporto d'impiego fosse già distrutto nel momento in cui i concorsi intervennero. La cessazione del rapporto di impiego giunse con la legge del 1949. Ecco quale è l'impostazione giuridica che io do alla questione in rapporto alle date delle varie disposizioni legislative.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge, quale risulta in seguito alle modifiche proposte dai senatori Lepore e Bosco. Ne do lettura:

*Articolo unico.*

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, n. 1510, è ratificato con le seguenti modificazioni:

*Articolo 12.* — Tra il secondo e il terzo comma sono inseriti i seguenti:

« Al personale proveniente dai ruoli del servizio permanente effettivo della disciolta mili-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

43ª RIUNIONE (9 maggio 1951)

zia nazionale della strada, di cui alla lettera b) degli articoli 5 e 6, l'anzianità di grado, posseduta da ciascuno nei ruoli di provenienza, è computabile ai fini dell'avanzamento.

« Gli appartenenti alla disciolta milizia della strada che prestino servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono tenuti a restituire, dopo la rivalutazione della loro carriera in base ai servizi prestati nella milizia predetta, l'indennità di liquidazione da essi eventualmente percepita per effetto della soppressione della milizia stessa, secondo le modalità che

saranno stabilite dal Ministro del tesoro, sentito il Ministro dell'interno ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

In conseguenza degli emendamenti introdotti, il titolo del disegno di legge resta così modificato: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, n. 1510: " Riorganizzazione dei servizi di polizia stradale " ».

La riunione termina alle ore 12,30.